



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 72 del 3/3/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Risultati

Giustizia Sportiva

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si invitano, tutte le società ospitanti ad affiggere nello spogliatoio dell'arbitro il certificato di omologazione e inoltre, per le società che giocano su campi in erba naturale o in terra battuta, a verificare preventivamente il rispetto del regolamento vigente per i campi di calcio con particolare riferimento alle misure del campo e di tutte le attrezzature che lo compongono (porte, bandierine di calcio d'angolo ecc.).

1. Risultati Gare di recupero

UNDER 19 PROVINCIALE RM				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
23/02/22	9/A	FUTBOL MONTESACRO	VELINIA	5 - 1

2. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA RM				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
26/02/22	10/A	ROBUR GEMINI	TORRENOVA F.C.	0 - 0
27/02/22	10/A	AZZURRA 86	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	1 - 3
		REAL LICENZA CALCIO	ATLETICO ZAGAROLO 2020	1 - 2
		VIRTUS PIONIERI	ANTICOLI CORRADO 1966	1 - 0
		GREGORIANA	SPORTING 2020 F.C.	V.D.G.S.
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
27/02/22	10/A	ALESSANDRINO CALCIO AR.L.	LA SBOFARDA FC	3 - 2
		ANTONIO IANNI	SS PRO MARCELLINA	2 - 0
		ATLETICO OLYMPIA 2021	CINQUESTELLESFORT AR.L.	1 - 1
		FELLAS UNITED	FIDELIS ROMA CALCIO	0 - 5
		NOVAROMA 2020	CENTOCELLE	2 - 1
		VIS CASILINA	VILLA GORDIANI	2 - 0
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
26/02/22	10/A	NUOVA SABO CALCIO	ALBA ROMA 1907	3 - 1
		REAL FLAMENCO 82	LIBERI NANTES A.S.D.	3 - 3
27/02/22	10/A	CITTA DI ACILIA	VIRTUS TORMARANCIO	4 - 1
		MIRACOLI FOOTBALL CLUB	VIS GARBATELLA	3 - 4
		PALMAROLA CLUB A R.L.	MAXIM	V.D.G.S.
GIRONE: D				
DATA GIORNATA				
26/02/22	10/A	VIS GAVIGNANO 5	CITTA DI VALMONTONE 1921	1 - 7
27/02/22	10/A	CIAMPINO CITY FUTSAL	SPORTING COLLEFERRO	2 - 1
		GREENFIELD UNITED	THE BLACK EAGLES ROMA	1 - 0
		POL. SOC. CASTELLINSIEME	RAYO VELLETRANO	2 - 1
		REAL COLLEFERRO	SS. PIETRO E PAOLO	0 - 1
		SPORTING GIULIANELLO	LIDO DEI PINI	0 - 3

DPLND ROMA 72/ 3

UNDER 19 PROVINCIALE RM

GIRONE: A			
DATA GIORNATA			
26/02/22	10/A	FIAMIGNANO EQUICOLA	MENTANA CALCIO 2019 sq.B V.D.G.S.
		GINESTRA	PRO FIAN A.S.D. V.D.G.S.
		PRIMA PORTA SAXA RUBRA	S.S. PASSO CORESE 3 - 0
		SANTA LUCIA CALCIO	ACCADEMIACALCIO SABINA SL 2 - 1
		VELINIA	TOR LUPARA 2 - 4
27/02/22	10/A	CITTA DI FIANO A.S.D.	FUTBOL MONTESACRO 0 - 4
GIRONE: B			
DATA GIORNATA			
26/02/22	10/A	NUOVA LUNGHEZZA	ALBULA 0 - 2
		VESTA SSD A R.L.	VALLE MARTELLA CALCIO 1 - 2
		VIRTUS ROMA	PALOMBARA 3 - 1
27/02/22	10/A	PIANA DEL CAVALIERE	REAL100CELLE 1 - 1
		MENTANA CALCIO 2019	VILLA ADRIANA 0 - 0
		POL.CASTEL MADAMA	ATLETICO ROMA 6 2 - 0
GIRONE: C			
DATA GIORNATA			
26/02/22	10/A	BORGO PALIDORO	ATLETICO FOCENE 1 - 1
		CITTA DI ACILIA	DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L. 5 - 1
		CVN CASAL BERNOCCHI	W3 MACCARESE 1 - 2
		EUR TORRINO	FREGENE MACCARESE CALCIO 0 - 2
GIRONE: D			
DATA GIORNATA			
26/02/22	10/A	C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.	SPORTING ARICCIA 0 - 0
		GARBATELLA 1920	G. CASTELLO 5 - 0
		POLISPORTIVA OSTIENSE	CITTA DI POMEZIA 11 - 0
		SAN LORENZO CALCIO S.R.L.	S.S.LE MOLE CALCIO A R.L. V.D.G.S.
		VIVACE GROTTAFERRATA 1922	LIDO DEI PINI 10 - 3
GIRONE: E			
DATA GIORNATA			
26/02/22	10/A	ATLETICO ROMA NORD	SABAZIA CALCIO 3 - 1
		CESANO	FOOTBALL JUS 3 - 3
		RIANO CALCIO	CORTINA SPORTING CLUB 2 - 1
		TEVERE ROMA	REAL CAMPAGNANO 1 - 3
		WOSPAC ITALY	REAL TESTACCIO 1 - 0
27/02/22	10/A	FUTBOLCLUB S.R.L.	COLLE SALARIO 4 - 3
GIRONE: F			
DATA GIORNATA			
26/02/22	10/A	CITTA DI CAVE ACADEMY	VIS CASILINA 1 - 3
		COLONNA	ALESSANDRINO CALCIO AR.L. 0 - 0
		DON BOSCO GENZANO	MAGNITUDO FCCG 0 - 5
		FOOTBALL CLUB FRASCATI	POLISPORTIVA CIAMPINO 1 - 1
		SPORTING SAN CESAREO	ATLETICO MONTEPORZIO 3 - 0
		BORGHESIANA	SS VITTORIA ROMA 1908 V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 3 Marzo 2022:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA

GARE DEL 26/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 3/2022

ROMEO ANGELO ANTONIO (ALBA ROMA 1907)

Allontanato per cumulo di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MERCURIO DAMIAN (NUOVA SABO CALCIO)

VALENTE ALESSANDRO (NUOVA SABO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORASCA ANTONIO (ROBUR GEMINI)

BOMBARDIERI JACOPO (TORRENOVA F.C.)

DAMIANI LUCIANO (TORRENOVA F.C.)

Calciatore con facente funzioni di assistente di parte veniva allontanato per aver rivolto frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

CAMPAGNA DARIO (VIS GAVIGNANO 5)

CERBARA FRANCESCO (VIS GAVIGNANO 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CONSALVI ANTONIO (CITTA DI VALMONTONE 1921)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORSINI MARCO (REAL FLAMENCO 82)

GARE DEL 27/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CITTA DI ACILIA - VIRTUS TORMARANCIO

Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe RILEVA Al 20° del primo tempo l'arbitro ammoniva per fallo il calciatore Coramusi Livio –

L'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice Sportivo ,segnala che il sudetto calciatore non risulta essere tesserato per la Società Virtus Tormarancio

-Considerando l'art.66 comma 1 lettera B del CGS, questo organo giudicante istaura d'ufficio il procedimento ,e per effetto dell'art.

10 comma 1 lettera a)

DELIBERA

a) Di infliggere alla Società Virtus Tormarancio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonchè l'ammenda di Euro 75,00

b) Di inibire il Dirigente responsabile Rallo David fino al 11/03/2022

GREGORIANA - SPORTING 2020 F.C.

Visti gli atti ufficiali, nel quale si evidenzia che al 9° minuto del 1° tempo ,di gara la Società Sporting 2020 che si era presentata in campo con 7 calciatori, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle N.O.I.F., e pertanto , l'arbitro sospendeva la gara sul risultato di 1 - 0 a favore della squadra Gregoriana.

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società Sporting 2020.

Visto l'art. 10 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Sporting 2020 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 .

PALMAROLA CLUB A R.L. - MAXIM

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società Maxim Rilevato che la stessa ha fatto pervenire giustificazioni non assumibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 ,comma 1 delle N.O.I.F., per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto quanto previsto dall'art.10, comma 1 del C.G.S. e l'art.53 delleN.O.I.F.

PQM

DECIDE

a) di infliggere alla Società Maxim la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 200,00 (1 rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ATLETICO OLYMPIA 2021
Per carenze igieniche nello spogliatoio arbitrale.

Euro 50,00 RAYO VELLETRANO
Perché proprio tesserato , a parte sanzionato, colpiva con un pugno la copertura della panchina arrecandogli danni.

Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 11/ 3/2022

BUSAGLIA OSVALDO (ALESSANDRINO CALCIO AR.L.)

Allontanato per comportamento antisportivo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BADOLATI DAMIANO (CENTOCELLE)

Espulso per aver proferito frase blasfema. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

Reiterava il proprio comportamento per tutto il prosieguo della gara e, al termine della stessa.

NANNI GIANLUCA (RAYO VELLETRANO)

Espulso per aver colpito con un pugno la panchina avversaria arrecandogli danni, quindi tentava tentando di colpire con un un tesserato avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE MAGGI SILVIO (AZZURRA 86)

PELLICONI ALESSIO (SPORTING GIULIANELLO)

SPALLOTTA LEONARDO (SPORTING GIULIANELLO)

PALAMIDES MARCO (SS PRO MARCELLINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPO DANIELE (GREENFIELD UNITED)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PISANI MASSIMILIANO (ANTONIO IANNI)

PADELLA GABRIELE (CENTOCELLE)

MARIANI ANDREA (CITTA DI ACILIA)

MENGARELLI
ALESSANDRO (POL. SOC. CASTELLINSIEME)

DI CRISTO MATTIA (VIS CASILINA)

UNDER 19 PROVINC.-RM-

RICORSO DELLA SOC. FOOTBALL JUS PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ATL FOOTBALL JUS – SABAZIA C DEL 20 FEBBRAIO 2022, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
 letto il ricorso in epigrafe,
 esaminati gli atti ufficiali,
 a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 69 del 24.2.2022 (pag.7);
 decide quanto segue.

La Soc. FOOTBALL JUS ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società SABAZIA C per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di Calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società il 20.2.2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19.

Il ricorso non può essere accolto.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 13.7.2021 della Delegazione Provinciale di Roma, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2003 in poi, *“è consentito l'impiego di massimo sei calciatori “fuori quota” così distinti in relazione all'età massimo quattro calciatori nati dal 1 gennaio 2001 in poi, massimo due calciatori nati dal 1 gennaio 2002 in poi ... L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”*. Non risulta dalla lettura del predetto comunicato quanto riferito dalla ricorrente e cioè che *“ i giocatori in lista gara, nati nel predetto lasso di tempo, possono essere 3 ma, solo 2 contemporaneamente in campo “*

Orbene dalla distinta gara della Società SABAZIA, risulta che sono stati impiegati come titolari i seguenti giocatori “fuori quota”:

- 1) MORICHELLI Simone (indicato con il n. 1), nato il 21.10.2001;
- 2) CZOP Francesco (indicato con il n. 9), nato il 5.6.2002;
- 3) MANGIAPELO Stefano (indicato con il n. 10), nato il 6.12.2001;
- 4) RUIU Pierangelo (indicato in distinta con il n.11) nato 29.12.2001;
- 5) PETROSINO Matteo (indicato in distinta con il n.3) nato il 12.3.2002;

Dall'esame del referto arbitrale, è emerso che la Soc SABAZIA ha effettuato nel corso della gara la sottoindicata sostituzione:

INNOCENTI Francesco (indicato in distinta con il n. 14) nato il 27.11.2002 al posto del n. 9 CZOP Francesco;

Altra sostituzione che non riguarda l'ingresso di calciatore “ fuori quota”.

Da quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società SABAZIA C. non ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n. 1 del utilizzando, nel complesso come partecipati alla gara soltanto i 6 calciatori già citati come previsto dal C.U. n. 1 del 13.7 2021.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Rigetta il reclamo della Soc. FOOTBALL JUS e per l'effetto conferma il risultato della gara FOOTBALL JUS - SABAZIA C del 20.2.2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19 terminata con il punteggio di 3 - 4

- Dispone incamerarsi il contributo reclamo ai sensi dell'art 48 comma 5 del C

GARE DEL 19/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

LIDO DEI PINI - POLISPORTIVA OSTIENSE

Si da atto che la Società Polisportiva Ostiense non ha dato seguito al preannuncio telegrafico di reclamo peraltro inammissibile ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del CGS in merito alla gara in epigrafe terminata con il seguente punteggio:

Lido dei Pini - Polisportiva Ostiense 1 - 1

Il contributo va incamerato

GARE DEL 26/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FIAMIGNANO EQUICOLA - MENTANA CALCIO 2019 sq.B

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società Mentana Calcio 2019 Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle N.O.I.F. , per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art.10 comma 1 del CGS. e l'art. 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F.

PQM

DECIDE

- a) Di infliggere alla Società Mentana Calcio 2019 La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la stessa di un punto in classifica;
- b) Di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 200,00 (1 rinuncia)

GINESTRA - PRO FIANO A.S.D.

Si da atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 6° minuto del 2° tempo per avverse condizioni atmosferiche, sul seguente punteggio: 5 - 0 per la Società Ginestra.

Nel relativo paragrafo, di seguito , si riportano i provvedimenti disciplinari di espulsione assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Le ammonizioni singole assunte a carico di tesserati verranno prese in esame dagli organi disciplinari al termine della prosecuzione della gara.

Gli atti vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per i conseguenti adempimenti di competenza, disponendo la prosecuzione della gara, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento L.N.D.

SAN LORENZO CALCIO S.R.L. - S.S.LE MOLE CALCIO A R.L

Preso atto che la gara non è stata giocata per assenza della Società S.S Le Mole Calcio ARL Rilevato che la stessa ha fatto pervenire giustificazioni non assumibili, ai sensi di quanto previsto dall'art.55, comma 1 delle N.O.I.F. , per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto quanto previsto dall'art.10 comma 1 del CGS e l'art, 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F.

PQM

DECIDE

- a) di infliggere alla Società S.S. Le Mole Calcio ARL La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica
- b) Di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 200,00 (1 rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 GARBATELLA 1920

Perchè, al termine della gara persone non autorizzate, entravano nell'area antistante gli spogliatoi.

Euro 100,00 S.S. PASSO CORESE

Perchè, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 4/2022

D ELETTO ANDREA (SABAZIA CALCIO)

Perchè al termine della gara rivolgeva, all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive e lesive della propria onorabilità.

Reiterava tale comportamento anche quando l'arbitro si trovava all'interno del proprio spogliatoio.

Gli atti di gara vengono trasmessi alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 3/2022

BONAVENTURA LUCIO (S.S. PASSO CORESE)

Allontanato perchè nel protestare si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro rivolgendogli frasi offensive e minacciose, veniva fatto allontanare dal proprio capitano.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CALVAGNA FABIO (CVN CASAL BERNOCCHI)

Allontanato per aver rivolto insulti all'indirizzo dell'arbitro.

Alla notifica del provvedimento disciplinare si rendeva necessario l'intervento dei suoi collaboratori per farlo uscire dal campo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMORETTI STEFANO (LIDO DEI PINI)

Al termine della gara rivolgeva frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CIPRIANI ALESSIO (S.S. PASSO CORESE)

Espulso per aver rivolto frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

Alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva frase minacciosa unitamente a frase blasfema.

TABANELLA LUCA (SANTA LUCIA CALCIO)

Espulso per aver colpito con un pugno al volto un giocatore avversario procurandogli un ecchimosi.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALSAMO MATTIA (ACCADEMIACALCIO SABINA SL)

CORSI ALESSANDRO (LIDO DEI PINI)

BUTTERI RINALDO (SABAZIA CALCIO)

MOISE EMANUELE (SABAZIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARISON LORENZO	(BORGO PALIDORO)	CORONA LORENZO	(CESANO)
BERNESCO GIORDANO	(CVN CASAL BERNOCCHI)	PATACCONI EMANUELE	(EUR TORRINO)
CONTI ALESSANDRO	(LIDO DEI PINI)	LAURETTI ANDREA	(REAL TESTACCIO)
VARANI DAVIDE	(SABAZIA CALCIO)	COLLICENZA LORENZO	(SPORTING ARICCIA)
AURILIA FEDERICO	(W3 MACCARESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DE ANGELIS DARIO	(ATLETICA ROMA 6)	MARANCO ANDREA	(CORTINA SPORTING CLUB)
MEUCCI EMANUELE	(PALOMBARA)	SPERANDIO FRANCESCO	(REAL TESTACCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIAMMARIA NICOLAS	(COLONNA)	MARVULLI LORENZO	(FREGENE MACCARESE CALCIO)
PAPARELLI LORENZO	(PALOMBARA)	BRUNO DOMENICO	(PRIMA PORTA SAXA RUBRA)
SALMOUNI ADAM	(PRIMA PORTA SAXA RUBRA)	IACOBUCCI FEDERICO	(REAL TESTACCIO)
DOMENICONE GIORDANO	(SANTA LUCIA CALCIO)	MORETTI MATTEO	(SANTA LUCIA CALCIO)
VALLUCCI VALERIO	(VIS CASILINA)	TAMBURRINO YURI	(W3 MACCARESE)

GARE DEL 27/ 2/2022**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****BORGHESIANA - SS VITTORIA ROMA 1908**

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 2° del secondo tempo, la Società Borghesiana rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle N.O.I.F. e, pertanto l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 0 - 12 a favore della Squadra SS Vittoria Roma 1908

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società Borghesiana Visto l'art. 10, comma 1 del CGS e l'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F.

DECIDE

a) di infliggere alla Società Borghesiana la punizione sportiva della perdita della gara , con il punteggio di 0 -12 (miglior risultato conseguito sul campo).

FUTBOLCLUB S.R.L. - COLLE SALARIO

Il Giudice Sportivo territoriale , esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe,

RILEVA

-Al 32° del secondo tempo , l'arbitro ammoniva il calciatore Di Bernardino Mattia -L'ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale LAZIO, su richiesta di questo Giudice Sportivo , segnalava che il suddetto calciatore non risulta essere tesserato per la Società Futbolclub

– Considerato l'art.66 comma 1 lettera A)del CGS, questo organo giudicante istaura d'ufficio il procedimento e, per effetto dell'art.10, comma 6 lettera A)

DELIBERA

a) Di infliggere alla Società Futbolclub la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 , nonché l'ammenda di Euro 75,00

b) Di inibire il dirigente Bellini Ettore fino al 11/03/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 30/ 6/2022

GIANCATERINI ALESSIO (CITTA DI FIANO A.S.D.)

Allontanato per aver rivolto frasi dal contenuto sessista all'indirizzo del Direttore di gara di sesso femminile. Successivamente rivolgeva frasi offensive sempre all'indirizzo dell'arbitro e, di un tesserato avversario. Sanzione determinata ai sensi dell'art.28 del CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIULI TIZIANO

(FUTBOL MONTESACRO)

EUFEMI LORENZO

(FUTBOLCLUB S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GABRIELE NICOLAS

(COLLE SALARIO)

MARINI DIEGO

(FUTBOL MONTESACRO)

MAGNANI FABIO MASSIMO

(REAL100CELLE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERNARDI LORENZO

(CITTA DI FIANO A.S.D.)

MARIANI TIZIANO

(VILLA ADRIANA)

Publicato in Roma il 3 Marzo 2022

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto